

Comune di Rocca Canavese (Torino)

Estratto deliberazione C.C. n. 35 del 30.11.2010 "Integrazioni e modifiche del Regolamento edilizio comunale - approvazione" approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 22 del 18.06.2003.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

DI MODIFICARE il Regolamento edilizio comunale vigente come segue:

1. agli artt. 7-8-9-10-11, in tutta la loro estensione ed ogni qualvolta siano ripetute, le parole "concessione edilizia e autorizzazione edilizia" vengono sostituite dal termine "permesso di costruire"

2. all'art. 12, in tutta la sua estensione ed ogni qualvolta sia ripetuta, la parola "abitabilità" viene sostituita dal termine "agibilità";

3. all'art. 16, il comma 3, viene così sostituito:

"3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada".

4. all'art. 32, il testo del comma 2 di seguito riportato: "ed è obbligatorio: realizzare le coperture con struttura lignea e manto in lose o comunque in materiali storicamente attestati" viene sostituito con il testo: "realizzare le coperture con struttura lignea e manto in materiali storicamente attestati e/o lose."

5. si inserisce l'art. 39 bis nel testo di seguito riportato:

"Art. 39 bis. Pannelli solari termici e fotovoltaici, serbatoi di accumulo ed altri impianti tecnologici

1. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare sulle coperture a falde inclinate esistenti, pannelli solari, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza utilizzo di supporti in elevazione ed i cui componenti non modificano la sagoma dell'edificio. In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli dovranno risultare integrati nello spesso della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture inclinate (o piane nei casi ammessi dalle Nda del PRG), munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

2. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare sulle coperture piane degli edifici, non destinate ad uso terrazzo, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti – se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale – purché, il complesso, non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure qualora siano schermati da quinte perimetrali, con altezza massima di metri 1,3 realizzate con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

3. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare, sulle coperture degli edifici realizzate con caratteristiche tipologiche diverse da quelle indicate nei commi precedenti, pannelli solari, a condizione che sia garantito un adeguato inserimento architettonico e ambientale.

4. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, è possibile installare negli spazi aperti, pannelli solari, anche con l'utilizzo di supporti se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale, condizionato al parere della commissione locale per il paesaggio. In ambiti cortilizi è vietata l'installazione a terra di pannelli solari fatte salve comprovate condizioni che verranno valute dalla Commissione Locale per il Paesaggio.

5. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona del Centro Storico e nei Centri Storici Minori, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, è possibile installare pannelli solari con le seguenti modalità:

- sulle coperture a falde, pannelli solari termici integrati nello spessore della falda e pannelli solari fotovoltaici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, aderenti totalmente ad essa, senza l'utilizzo di supporti in elevazione.
- In caso di realizzazione di nuovo edificio o di rifacimento completo della struttura di copertura i pannelli, sia termici che fotovoltaici, dovranno risultare integrati nello spessore della falda e non oltrepassare, in altezza, la linea di colmo;
- sulle coperture piane, anche destinate a terrazzo, purché non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. Non è ammessa il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato;
- nei cortili e spazi aperti, è vietata;
- per edifici di tipo storico individuati dal P.R.G.C. è vietato.

6. In ogni area del territorio comunale, fatto salvo quanto successivamente specificato, i serbatoi di accumulo annessi a pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona del Centro Storico, fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte sul fronte stradale. E' invece consentita la loro installazione qualora:

- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico;
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate, non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli, ove consentito, con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

7. Il posizionamento di ulteriori impianti tecnologici, non rientranti nelle tipologie definite nei precedenti commi, è consentito sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore; in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità, dovranno essere adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nella Zona del Centro Storico, sugli edifici di interesse storico individuati dal PRG, non è possibile installare tali impianti tecnologici sulle falde delle coperture inclinate rivolte verso il fronte strada.

E' invece consentita la loro installazione – fatte salve eventuali norme di tutela che ne impediscano il posizionamento, parziale o totale – qualora:

- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio a quota altimetrica inferiore. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti perimetrali dimensionati secondo le prescrizioni di cui all'articolo 13, comma 7;
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino, per loro conformazione, parti convenientemente defilate;

DI APPROVARE il testo coordinato del Regolamento Edilizio Comunale come predisposto in allegato alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il Regolamento Edilizio, allegato alla presente deliberazione, è sostanzialmente conforme al Regolamento tipo approvato dalla Regione Piemonte ed è pertanto soggetto alle procedure d'approvazione di cui all'articolo 3 commi 3 e 4 della Legge Regionale 08 luglio 1999, n° 19/99 e s.m.i.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge Regionale 08 luglio 1999 n° 19/99, la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale delle Regione Piemonte e da tale data entrerà in vigore in Nuovo Regolamento Edilizio;

DI DARE ATTO che il Nuovo Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso alla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge Regionale 08 luglio 1999, n. 19.

Il Sindaco
Fabrizio Bertetto